

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

7

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2019

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA 2019

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)

Laura Balletto

laura.balletto@lettere.unige.it

Il 10 giugno 1457 molti Maonesi, riuniti «in cancellaria civitatis Chii», deliberarono di scrivere al papa per notificargli il proprio auspicio che fosse eletto «episcopus et in episcopum et pastorem ... civitatis Chii» il «venerabilis religiosus dominus presbiter» Antonio Pallavicino del fu Battista: tutto ciò su istanza di alcuni fra loro – Paolo Giustiniani del fu Raffaele, Ottaviano Giustiniani, Pasquale Giustiniani, Gabriele Giustiniani del fu Gabriele, Francesco Giustiniani del fu Gabriele ed i fratelli Bricio ed Edoardo Giustiniani –, i quali, ciascuno *in solidum*, assumendosi l'impegno che il Pallavicino, se eletto, avrebbe governato l'episcopato «et pacifico [*così!*] et quiete», ricevendo i medesimi introiti e redditi dell'episcopato medesimo «secundum quod et prout et sicut fecit et faciebat» Leonardo, suo predecessore e zio paterno, defunto da poco, «ab annis tribus in quatuor citra», senza innovare nulla nei confronti dei Maonesi o degli abitanti della città di Chio e senza creare a loro alcun problema in Chio o altrove, promisero agli altri – Quirico Giustiniani, Cristoforo Giustiniani, Giovanni Paterio, Nicolò Giustiniani del fu Giovanni, Visconte Giustiniani, Antonio Giustiniani del fu Domenico, Tommaso Adorno, Francesco Giustiniani del fu Giovanni, Pietro Paterio, Giovanni Giustiniani del fu Battista, Valarano Giustiniani, Giuliano Adorno – che, in caso contrario, avrebbero versato loro la somma di 3.000 ducati d'oro di Chio «pro iusto damno et interesse ipsorum ... et tociens quotiens fuerit contrafactum»¹.

Ci si può chiedere per quale motivo i Maonesi decisero di appoggiare l'elezione a vescovo di Chio di Antonio Pallavicino, figlio del defunto Battista, a sua volta fratello di Tommaso e Leonardo Pallavicino, titolari, uno dopo l'altro, della cattedra episcopale di Chio nella prima metà del secolo,

¹ Archivio di Stato di Genova (= ASGe), *Notai Antichi* 847/I, doc. CCCXXXXVII.1; cfr. *Appendice*, n. 1. L'atto fu redatto dal notaio Tommaso di Recco, *in terciis*, presenti come testimoni Pietro *de Sancto Stephano* del fu Antonio, Battista *de Casanova* del fu Tommaso e Andrea di Napoli, tutti *habitatores Chii*.

seppure con un breve periodo di vacanza della sede fra il 1408 ed il 1409, soprattutto perché il lungo periodo dell'episcopato di Leonardo era stato piuttosto burrascoso ed i suoi contrasti con i Maonesi, favorevoli agli Ordini Mendicanti piuttosto che alla chiesa episcopale, e soprattutto con l'Ordine dei Predicatori e con la Confraternita dei Battuti o dei Disciplinati, poi detta di Santa Maria, fondata nel 1447, risaltano in particolare evidenza da uno studio specifico e molto documentato dedicato da Giustina Olgati alle vicende della chiesa latina nell'isola di Chio durante la dominazione genovese². Probabilmente però le gravi tensioni con i Maonesi si erano un po' allentate negli ultimi tempi del suo ufficio, se prestiamo fede a quanto si legge nel documento sopracitato, in cui si fa riferimento all'esazione di introiti e redditi di spettanza dell'episcopato – uno degli argomenti oggetto di contrasto – a proposito dei quali era stato evidentemente raggiunto un accordo « ab annis tribus in quatuor citra ». Però le gravi contese con la Confraternita dei Battuti, pur terminate con la morte di Leonardo, dovevano essere rimaste vive nella memoria, se quello stesso 10 giugno 1450, subito dopo la sopracitata decisione dei Maonesi di appoggiare presso il papa l'elezione a vescovo di Chio di Antonio Pallavicino, i medesimi Paolo, Ottaviano, Pasquale, Gabriele del fu Gabriele, Francesco del fu Gabriele ed i fratelli Bricio ed Edoardo Giustiniani, ciascuno *in solidum*, si impegnarono con Visconte Giustiniani, procuratore della Confraternita della Beata Maria di Chio, e con i confratelli di far sì che il *presbiter* Antonio Pallavicino, se eletto all'episcopato di Chio, « pro impetrando et obtinendo » il quale egli era intenzionato a recarsi presso il papa, non avrebbe molestato in alcun modo la Confraternita ed i confratelli, permettendo anzi a loro di usufruire dei benefici a loro concessi recentemente dal papa, pena il pagamento alla Confraternita medesima ed ai confratelli di 500 ducati d'oro di Chio « tociens quotiens fuerit predictis contrafactum »³. Probabilmente si voleva evitare, come ipotizza Giustina Olgati, « l'arrivo nell'isola di un titolare di nascita non chiota, che avrebbe potuto porsi contro gli interessi dei governatori »⁴.

² OLGATI 2012, pp. 196-208; OLGATI 2013, pp. 155-176.

³ ASGe, *Notai Antichi* 847/I, doc. CCCXXXVII.2 (383), redatto dal medesimo notaio Tommaso di Recco, di fronte ai medesimi testimoni; ed. in OLGATI 2013, *Appendice documentaria*, doc. VII.

⁴ OLGATI 2012, pp. 210-211 (la citazione da p. 210).

Non conosciamo la data esatta della morte del vescovo Leonardo Pallavicino, avvenuta verosimilmente nei primi mesi del 1450, visto che, sempre nel primo dei sopracitati documenti risalenti al 10 giugno 1450, si dà per deceduto poco tempo prima (*nuper*); sappiamo però con certezza che Antonio Pallavicino, anche se si era recato presso la corte pontificia, nel settembre del 1450 era ormai rientrato a Chio ed aveva preso possesso della sede episcopale. Una conferma in questo senso si evince da un atto redatto «in civitate Chii», nella sua *camera cubicularis*, dal notaio Bernardo *de Ferrariis* il 26 settembre, *circa tercias* – presente, fra i testimoni, il *reverendus dominus, frater* Iacopo *Catrinali*, vescovo di Focea Nuova –, con cui egli e sua madre Clara, essendo ben consci del fatto che Nicolò Pallavicino, rispettivamente loro fratello e figlio, il quale aveva servito a lungo, su loro sollecitazione, il vescovo Leonardo, che si era impegnato a retribuirlo, ma era morto *ab intestato* senza avere provveduto in proposito, avrebbe potuto ottenere molti maggiori profitti se si fosse dedicato alla mercatura, gli fecero dono di una serie di beni mobili ed immobili. Il vescovo gli donò diversi oggetti d'argento – nove tazze, tre contenitori o scatole (*mastrapani*), un vassoio (*confetera*), dodici cucchiari, un portaspezie (*speciarolum*) – più dodici scodelle, quattordici catini (*grareti*), sei grandi piatti (*platelli*), due saliere, otto candelabri ed un bacile di Damasco, due mule ed una parte della casa a lui spettante in Chio. Clara invece – sapendo di avere già donato una parte dei propri beni all'altro suo figlio Francesco e ricevendo in cambio da Nicolò la promessa di essere mantenuta, sana ed inferma, per tutta la vita – gli fece dono della casa a lei spettante, «iure dotium suarum», sita «in contracta Episcopatus», ed inoltre di un bacile d'argento «cum sua stagnaria», di dieci strapunte, di dieci coltrici, due delle quali di tessuto fine (*demitum*) – una «de grana» e un'altra «violeti seu rocey seu iani» – e di sette paia di lenzuola. Clara agì con il *consilium* – fra i suoi «proximiores atinentes» – di Gabriele Giustiniani *alias* Recanello e del genero Lodisio Spinola. Con una clausola specifica fu precisato che Nicolò non avrebbe potuto vendere quanto da lui ricevuto in dono per tutto il tempo della vita della madre, e senza il di lei consenso, se non al fratello vescovo⁵.

⁵ ASGe, *Notai Antichi* 765/I, doc. LXXVII (168); ed. parziale, non esente da mende, in ARGENTI 1958, III, doc. 120 (segnaliamo soltanto che nell'edizione dell'Argenti fra i doni del vescovo compaiono “due aquile”, anziché “due mule”, e che uno dei *consiliatores* di Clara non è Gabriele Giustiniani *alias* Lecavello, ma *alias* Recanello); notizia in OLGIATI 2012, pp. 211-212; cfr.

Un altro gesto riguardante la sua vita personale Antonio Pallavicino compì pochi giorni dopo, domenica 11 ottobre, *circa vespertas*, affrancando, per i molti servizi resi sia a lui sia in precedenza al vescovo Leonardo, il tartaro Martino, « presentem et genu flexo humiliter se manumitti petentem et requirentem », che gli promise di continuare a servirlo per un anno « bene et legaliter et dilligenter et sine fraude ». Trattenne però per sé lo « ius patronatus et revocationis in servitutem propter ingratitude », che venerdì 16 ottobre, *in terciis*, – con un’aggiunta all’atto di manomissione, che può essere definita come un secondo atto, essendo corredato di data topica e cronica ed elenco dei testimoni – dichiarò doversi considerare di spettanza della madre Clara e dei fratelli Francesco e Nicolò ⁶.

Philip Argenti ha edito nel 1958, sotto la data del 25 ottobre 1453, un interessante documento, da lui inserito fra gli atti redatti dal notaio Bernardo *de Ferrariis*, riguardante la consacrazione ed il giuramento di fedeltà alla Chiesa cattolica ed al papa Nicolò V e successori, proferito da Antonio Pallavicino nella chiesa episcopale, di fronte ai vescovi latini Nicolò e Iacopo, rispettivamente vescovo delle isole di Tino e Micono e vescovo di Focea ⁷, ed al vescovo greco di Stauropoli. Purtroppo non è stato possibile reperire tale atto fra quelli pervenutici redatti da Bernardo *de Ferrariis*; però, leggendone l’edizione di Argenti, ci sembra di poter affermare che egli ha commesso diversi errori di trascrizione, e soprattutto che la data cronica dell’atto deve essere errata, dal momento che l’indizione XIII secondo lo stile genovese, ivi indicata, non corrisponde al 1453, ma al 1450, essendo scattata il precedente 24 settembre ⁸. Dunque, la consacrazione di Antonio Pallavicino risalirebbe al 25 ottobre 1450: il che sembra anche essere più probabile, tanto più che

Appendice, n. 2 (dell’atto si trova nella filza anche la notula, corretta in più punti e poi annullata). Dalla *Hierarchia Catholica Medii Aevi* di Eubel sembra di poter dedurre che il mandato episcopale di Antonio Pallavicino abbia avuto inizio il 31 luglio 1450: EUBEL 1814, p. 126.

⁶ ASGe, *Notai Antichi* 765/I, doc. LXXXXXI (184); ed. non esente da mende in ARGENTI 1958, III, doc. 147; notizia in OLGIATI 2012, p. 212. Il primo atto fu redatto « in eclesia Episcopatus », nella *camera cubicularis* del vescovo, presenti come testimoni il suo *domicelus* Antonio Usodimare, Lodisio Spinola, certamente suo cognato, Filippo Lecavello, Antonio Gentile del fu Argono e il sarto Giovanni *de Nichexia*; il secondo fu redatto « in domo predicta », presenti come testimoni Giovanni Antonio *de Ferrariis* e il *magister barberius* Francesco di Firenze.

⁷ Si tratta di Nicolò Lenda, vescovo di Tino e Micono, dal 28 maggio 1449, e di Iacopo *de Salamoncellis*, vescovo di Focea dal 7 gennaio 1450: EUBEL 1814, pp. 155, 251.

⁸ ARGENTI 1958, III, doc. 223.

fra i testimoni dell'atto è elencato il podestà di Chio Andrea *de Franchis*, il quale era effettivamente in carica nel 1450⁹.

Contrariamente a quanto noto circa il vescovo Leonardo, sono veramente scarsi nella documentazione pervenutaci i riferimenti ad Antonio Pallavicino riguardanti il suo impegno e la sua attività nell'ambito della sua carica. Sappiamo, ad esempio, che giovedì 5 novembre 1450 – presenti come testimoni Ferrando *de Vallebona* e il *presbiter* Battista Raibaldo, definito « clericus reverendi domini episcopi », – conferì la prima tonsura clericale a Nicolò Bartolomeo Scolari, figlio legittimo del burgense di Chio Pietro *de Alamania*, « ad honus patrimonii » del medesimo Pietro, il quale era presente e ne aveva fatto richiesta. All'imbreviatura in questione, redatta *circa tercius* nell'aula del palazzo episcopale dal notaio Bernardo *de Ferrariis*, egli ordinò che fosse apposto il sigillo suo e del suo predecessore Leonardo, che era quello di cui disponeva¹⁰. E sappiamo che qualche mese dopo, giovedì 18 marzo 1451, il medesimo Bernardo *de Ferrariis*, in qualità di scriba della città di Chio e del vescovo e nella di lui *camera cubicularis*, diede lettura e rese pubblica la sentenza proferita dal presule in causa vertente fra Tommaso Berruto, padre e *legiptimus administrator* della figlia Bartolomea, da un lato, e Battista *de Casteleto*, dall'altro, condannando Battista a pagare alla controparte la somma di 50 perperi « pro damno, honore et infamia » della donna. Purtroppo non conosciamo i particolari della vertenza, in quanto il notaio riferisce soltanto che Tommaso Berruto aveva presentato una peti-

⁹ Cfr., ad esempio, ASGe, *Notai Antichi* 765/I, doc. CXXXII (225), del 21 novembre 1450, in cui è detto *Andreas de Franchis Turturinus*; ed. in ARGENTI 1958, III, doc. 133, con gravi mende (ad esempio: uno degli attori del contratto è Francesco Pico, e non Francesco Pietro; i sacchi di *cineris* da consegnare sono 24, e non 124; il redattore di un atto citato nel documento è Andrea Bovono, e non Andrea Bonomaio), e con data errata (3 ottobre 1450). Anche Giustina Olgiati aveva notato l'incongruenza della data dell'atto riguardante la consacrazione di Antonio Pallavicino edito dall'Argenti, attribuendolo però al 1451 (OLGIATI 2013, p. 130), ma il 25 ottobre 1451 l'indizione genovese era la quattordicesima, e non la tredicesima.

¹⁰ ASGe, *Notai Antichi* 765/I, doc. CXXXVI (219); ed. in ARGENTI 1958, III, doc. 171; notizia in OLGIATI 2012, pp. 212-213. Nella filza si conserva anche, redatta su un foglietto di mm 215 × 132, un'altra redazione del documento, con alcune varianti (ad esempio, il destinatario della tonsura è detto Nicolò Battista, è lasciato in bianco lo spazio in cui doveva essere indicata la data del giorno – mentre non manca il riferimento al il giorno della settimana – e non sono presenti i nomi dei testimoni, al posto dei quali si legge « et cetera »; notiamo che nell'imbreviatura inserita nella filza in prima istanza il notaio aveva scritto *Nicolao Batiste Scolari*, con *Batiste* poi corretto in soprallinea in *Bartolomeo*), la quale presenta la seguente sottoscrizione: « Bernardus et cetera, scriba et cancelarius reverendi domini episcopi Chii »: ASGe, *Notai Antichi* 765/I, doc. CXXXVI/A.

zione al vescovo, di cui però non riporta il tenore, avendo lasciato in bianco lo spazio relativo; la sentenza comunque fu proferita di fronte a Giovanni Falco e Francesco Lecavello, in veste di testimoni, ed alla presenza sia di Tommaso Berruto sia di Battista *de Casteleto*, il quale ultimo si dichiarò non consenziente¹¹.

Il 29 maggio 1453, come è ben noto, Costantinopoli fu conquistata da Maometto II, e subito dopo si arrese al sultano turco l'insediamento genovese di Pera. Tutti coloro che poterono cercarono di fuggire, imbarcandosi sulle navi di Giovanni Giustiniani Longo e Giorgio Doria, che giunsero a Chio il successivo 10 giugno. L'isola così si trovò ad accogliere moltissimi profughi, alcuni intenzionati a rientrare nella Superba, altri invece a rimanere nel Vicino Oriente, cercando di riprendere la loro attività e/o di avviarne una nuova. Gli atti notarili pervenutici, redatti nell'isola subito dopo quel tragico avvenimento o nei mesi successivi, ci forniscono un quadro della situazione, che sembra riflettere un evidente tentativo di ritorno ad una vita normale, pur nella consapevolezza dell'imminenza del pericolo turco, che minacciava anche gli altri insediamenti latini e che si sarebbe concretizzato negli anni seguenti, culminando, nel 1475, nella caduta di Caffa, la « Ianuensis civitas in extremo Europe »¹².

Il vescovo Antonio Pallavicino risulta essere personalmente implicato nella vita quotidiana degli abitanti di Chio, dal momento che talvolta nella sua residenza furono redatti alcuni atti relativi a controversie vertenti fra loro o per le quali fu scelto – da solo o insieme con altri – come arbitro per dirimerle.

Martedì 23 novembre 1456, *in vespertis*, ad esempio, è nella *camera cubicularis* del vescovo, che il *dominus* Cristoforo Giustiniani del fu Domenico ed il figlio Geronimo, agente in presenza e con il consenso del padre, « coniunctim et divisim, prout melius expedit », da un lato, e Genevrina, figlia del defunto Lodisio *de Campis* e vedova di Nicolò di Sestri Levante (agente in qualità di tutrice e curatrice dei suoi figli, eredi del padre con beneficio d'inventario), in presenza e con il consenso di Antonio Restano e Zaccaria *de Campis*, suoi « consilarii in dictis tutela et cura », dall'altro, « cupientes

¹¹ *Ibidem*, 765/I, doc. CCXII (307); notizia in OLGATI 2012, p. 213.

¹² Sulla caduta di Costantinopoli e la resa di Pera, così come sui Genovesi nel Vicino Oriente dopo tali avvenimenti, esiste una vasta bibliografia: fra l'altro, cfr. OLGATI 1989, pp. 45-59; PISTARINO 1990, pp. 281-392; BALLETO 2004, pp. 267-312.

evitare lites et questiones ac expensas curiarum», si affidarono all'arbitrato di Antonio Pesce e Iacopo *de Campis* del fu Lodisio, evidentemente fratello di Genevrina, per dirimere le controversie vertenti fra loro per una serie di affari rimasti in sospeso fra Cristoforo e Geronimo, *insimul et divisim*, ed il defunto Nicolò, fissando come termine per l'emanazione della sentenza – che le parti in causa giurarono sui Vangeli di rispettare sotto pena di 1.000 ducati di Chio – il 23 gennaio, incluso, dell'anno successivo. Il compromesso fu avallato da un decreto del vicario del podestà, « pro tribunali sedens super quodam banchali esistenti in camera cubiculari » del vescovo, presso il letto, « quem locum, de consensu et licentia » del vescovo medesimo, « sibi ad hec elegit pro iuridico, idoneo et competenti ». La sentenza fu proferita l'ultimo giorno utile – vale a dire il 23 gennaio 1457 – *paulo ante tercias*, ancora *in camera* di Antonio Pallavicino, in assenza delle parti e presenti come testimoni, oltre al vescovo in persona, Giovanni *de Via* del fu Pietro e Ianino *Coihii quondam Mathie de Barbante*. Si tratta di una lunga sentenza, molto particolareggiata, con la quale gli arbitri, sentite le parti e presa visione di tutta la documentazione presentata (« libri, cartularii, instrumenta, apodixie, littere et alie scripture »), si pronunciarono a proposito di un complesso giro di affari – tutti di una certa rilevanza perché ammontanti a diverse migliaia di ducati, di aspri e di lire genovesi – concernenti il commercio internazionale dell'allume, del cotone, del grano e di altre merci, in cui erano implicati ben noti importanti uomini d'affari, quali Francesco Draperio (di cui Cristoforo Giustiniani era il procuratore), Visconte Giustiniani, Giovanni Paterio ed i fratelli Bricio ed Edoardo Giustiniani¹³.

Venerdì 26 novembre 1456, *paulo ante meridiem*, fu invece proprio il vescovo Antonio Pallavicino ad essere nominato unico arbitro in una controversia familiare vertente fra ebrei: Elias Lachana, procuratore della sorella Eniano, figlia del *magister* Mosè Lachana e vedova di Michele *Carboni*, da un lato, e il *magister* Mosè Lachana e Adasa, figlia di Iacob del fu Tobia e vedova di Abrae *Carboni*, tutori di Michele, figlio di Adasa ed erede di Abrae, dall'altro. Non conosciamo gli estremi della vertenza, probabilmente legata a questioni eredi-

¹³ ASGe, *Notai Antichi* 848/I, docc. CXI e CXII. Nel primo atto, redatto alla presenza, in veste di testimoni, dell'interprete della curia Bartolomeo di Pontremoli e del notaio Lazzarino Gardino, viene specificato che Genevrina agì anche con il *consilium* di tre suoi fratelli – Giuliano, Giorgio e Giovannetto –, *propinqui* dei minori *ex melioribus et proximioribus* nella città e nell'isola di Chio; ed inoltre che Cristoforo e Geronimo Giustiniani accettarono gli arbitri designati, pur essendo al corrente del loro legame di parentela con i minori.

tarie, e neppure il tenore della sentenza del vescovo (a cui furono concessi tre mesi di tempo per dirimerla), che non abbiamo reperito fra gli atti del notaio Tommaso di Recco, redattore del compromesso, con il quale tuttavia le parti si erano dichiarate intenzionate ad evitare dissensi e spese giudiziarie e ad arrivare ad una composizione amichevole. Anche in questo caso il compromesso venne avallato da un decreto del vicario del podestà, «pro tribunali sedens super quodam banchali» esistente nella *caminata* della casa del defunto Abrae, sita in *Iudayca*, presso le mura della città, da lui ritenuto luogo «ad hec pro iuridico, idoneo et competenti»¹⁴. Questioni ereditarie erano quasi certamente state alla base anche di una controversia vertente fra Mariola, figlia del defunto Iacopo *de Rubeis* e vedova del *civis* genovese ed abitante di Chio Battista Spinacio del fu Bartolomeo, agente quale fedecommissaria ed esecutrice testamentaria del marito e tutrice e curatrice dei suoi figli, eredi testamentari del medesimo, da un lato, e Geronimo *Rubeus*, probabilmente suo fratello, dall'altro, per dirimere la quale era stato nominato arbitro il vescovo Antonio Pallavicino, che aveva proferito in proposito la sua sentenza in favore di Mariola e contro Geronimo, il quale però l'aveva probabilmente impugnata. Ne siamo a conoscenza grazie ad un atto redatto nel *castrum* di Chio dal notaio Tommaso di Recco, nella *caminata* della casa di abitazione di Mariola, il 29 ottobre 1460, *hora XXIII^a vel circa*, con il quale la donna, «non valens se transferre Romam sive in terram Romanam pro negociis dicte fideycommissarie ac tutelle et cure», nominò addirittura cinque procuratori, fra cui il savonese Iacopo Feo, vescovo di Ventimiglia, il protonotaio Antonio di Muledo ed il genovese Iacopo *de Iudicibus*, canonico della chiesa di San Lorenzo, «specialiter et expresse ad defendendum in curia Romana et alibi quandam causam et questionem cuiusdam appellationis» interposta da Geronimo *Rubeus* contro la sentenza pronunciata da Antonio Pallavicino, ed a proseguire la causa fino alla sentenza definitiva¹⁵.

Nel 1460 e nel 1461 Antonio Pallavicino risulta nuovamente implicato in sentenze arbitrali, non più da solo, ma in coppia con altri. Dalla documentazione pervenutaci due risultano essere le vertenze per la cui risoluzione

¹⁴ *Ibidem*, 848/I, doc. CXVI. L'atto fu redatto alla presenza, in veste di testimoni, di Francesco *de Francis* Turturino, Barnaba Maruffo e Antonio Florio, quest'ultimo in funzione di interprete. Mosè Lachana era un *magister cirugicus* (doc. LXXXVII, del 15 ottobre 1456).

¹⁵ *Ibidem*, 848/II, doc. 475. Mariola agì in presenza e con il *consilium* dei vicini Pietro *de Castilione* e Pietro *de Villanova*, ed i testimoni furono Zaccaria *de Campis* del fu Lodisio e Quilico Garra, figlio di Giovanni, entrambi abitanti di Chio.

le parti in causa si affidarono al giudizio del nostro vescovo e di un secondo arbitro.

Il caso senza dubbio più semplice risale al 1461 e riguarda una vertenza fra Baldassarre Adorno, fratello e procuratore di Gravano Adorno, da un lato, ed il loro fratello Raffaele Adorno, dall'altro, i quali sabato 30 maggio si compromisero all'arbitrato di Antonio Pallavicino e del *civis* genovese Lazzaro *de Marinis* per risolvere, nel giro di un mese e mezzo, una controversia vertente fra loro « occasione rationum currentium et vigentium et super dependentibus, emergentibus et connexis ab eis » (si trattava essenzialmente di conti in sospeso per affari commerciali e di cambio monetario). Gli arbitri, « volentes lites, causas et questiones vertentes inter partes terminare et finire pocius amicabile compositione quam iuris stricti et partes ipse sumptibus et littigiis non turbentur », si pronunciarono il successivo 25 giugno, quindi ampiamente entro il limite di tempo a loro concesso¹⁶.

L'anno prima, invece, Antonio Pallavicino, affiancato questa volta da Edoardo Giustiniani, si era trovato a dover definire una situazione molto più complessa, riferentesi in realtà a più controversie, tutte conseguenti alla morte dello *speciarius* Antonio Pesce ed al contenuto del suo testamento, risalente all'8 novembre 1459, in cui questioni economiche, legate agli affari del defunto, si erano intrecciate con questioni familiari, ma anche economiche, relative soprattutto alle disposizioni del testatore riguardanti la moglie Teodorina, figlia del defunto Nicolò di Calcinara. I compromessi quindi furono più di uno, tutti – almeno quelli reperiti o di cui ci è giunta notizia da atti successivi – risalenti a lunedì 28 marzo 1460, redatti nel palazzo episcopale intorno all'ora del vespro, di fronte ai medesimi testimoni. Una delle questioni di carattere esclusivamente economico vide contrapposti, da un lato, i fedecommissari testamentari del defunto – Iacopo *de Campis* del fu Lodisio, la madre Caterina e la vedova Teodorina – e, dall'altro, Andrea di Spigno (ed il fratello Benedetto) per una serie di conti rimasti in sospeso fra Andrea ed il defunto, che gli arbitri definirono con una sentenza, in data 7 febbraio 1461 (quindi dopo quasi un anno dall'inizio della vertenza), in cui indicaro-

¹⁶ *Ibidem*, 764/III, docc. CXXXX (522) e CXXXXI (523); notizia del secondo in OLGIATI 2013, p. 139. Entrambi gli atti furono redatti dal notaio Bernardo *de Ferrariis*, scriba della curia di Chio: il primo, *circa vespertas, ad bancum iuris*, presenti come testimoni Andrea *de Sancto Blasio* ed il notaio Luca *de Luco*; il secondo, *in terciis*, nella *camera magna* dell'episcopato, residenza del vescovo, alla presenza di Simone Ramella e del *peliparius* Lazzaro Torexino di Andora.

no molto dettagliatamente le competenze di spettanza delle due parti, decretando però alla fine una modestissima compensazione pecuniaria a favore di Andrea di Spigno. Le altre pendenze furono invece molto più difficili da dirimere, divenendo via via più complicate con il passare del tempo, anche perché nelle controversie che opposero Caterina e Iacopo *de Campis* a Teodorina, a fianco di quest'ultima agì, come suo procuratore, proprio l'Andrea di Spigno che nella sopracitata vertenza economica rappresentava la controparte. Sulla vicenda ci sono pervenuti numerosi documenti, studiati ed illustrati da Giustina Olgiati, che ha dedicato diverse pagine all'argomento, alle quali rimandiamo e dalle quali si evince, fra l'altro, che Antonio Pallavicino emise addirittura una sentenza di scomunica contro Teodorina ed Andrea di Spigno, in data 8 ottobre 1460, facendola affiggere alla porta di tutti gli edifici ecclesiastici della città e che gli interessati contestarono decisamente, facendo redigere a loro volta una pubblica scrittura, che il notaio redattore avrebbe dovuto esibire al vescovo e con la quale essi richiedevano che il vescovo medesimo si recasse al cospetto del papa o di altro giudice di appello per discutere la loro causa: il che determinò una pesante reazione del presule e l'emissione contro di loro di una seconda sentenza di scomunica. La questione si protrasse molto a lungo, ma allo stato attuale delle ricerche non ne conosciamo la conclusione; sappiamo soltanto che oltre vent'anni dopo, alla morte della madre del testatore, alcune disposizioni del defunto erano rimaste disattese e che nella vicenda si inserì Girolamo di Camogli, il successore di Antonio Pallavicino sulla cattedra episcopale¹⁷.

Malgrado questa vicenda e malgrado quanto si legge nelle ultime volontà di Pietro Antonio Paterio, redatte dal notaio Tommaso di Recco in data 23 ottobre 1459, in cui il testatore, pur disponendo circa la sua sepoltura nella chiesa episcopale, *in monumento* dei suoi predecessori, precisò che il vescovo in carica, i suoi successori od «*aliquis alius officialis seu religiosus*» non dovessero in alcun modo intromettersi nella gestione dei proventi dei 'luoghi' di San Giorgio che avrebbero dovuto essere acquistati con la somma di 250 o

¹⁷ Sulla complessa vicenda cfr. OLGIATI 2013, pp. 136-139, 145-146 (ed ivi i riferimenti archivistici). Si tenga comunque presente che Caterina, la madre del defunto Antonio Pesce (da lui designata, nel suo testamento, erede universale: ASGe, *Notai Antichi* 848/II, doc. 181), fu coinvolta anche in altre vertenze: tanto per fare un esempio, sappiamo che nel 1465 il vicario del podestà di Chio emise una sentenza a lei sfavorevole e favorevole alla controparte, lo *speciarius* Antonio Caravella, contro la quale ella interpose appello presso il *dominus iudex appellationis* (*ibidem*, 843/I, doc. 284).

300 ducati, da lui prevista a questo scopo e destinata ad un cappellano per la celebrazione di messe quotidiane nella medesima chiesa episcopale, «in capella dominorum de Pateriis», non sembra che durante l'episcopato di Antonio Pallavicino si siano verificate le gravi situazioni di contrasto che avevano caratterizzato i lunghi anni dell'episcopato del suo predecessore Leonardo¹⁸.

Sulla base della documentazione pervenutaci, ad esempio, sembra che si riscontrino nei testamenti qualche richiesta di sepoltura in più, rispetto al periodo precedente, «in ecclesia Episcopatus», dove alcune famiglie di rilievo disponevano anche di una propria cappella. Ricordiamo che decisero in questo senso Lucano Spinola del fu Antonio, che dettò il suo testamento in Chio martedì 1° luglio 1455, *circa vespas*, da una camera della casa di abitazione di Lodisio Spinola, sita *in contracta Episcopatus*¹⁹; il *civis* genovese Benedetto Salvago del fu Evangelista nel suo testamento del successivo 3 ottobre, redatto «in burgis civitatis Chii, in contracta Paleocastri», nella *camera inferior* della sua casa, dove egli giaceva infermo, in cui stabili di essere sepolto, se possibile, nella chiesa episcopale, «in monumento quondam Andree de Padua», oppure «in eclesia Sancti Antonii castelli Chii»²⁰; Blanchina, vedova di Raffaele Giustiniani *de Furneto*, nel suo testamento in data 30 maggio 1456, *circa completorium* (a cui ella aggiunse un codicillo il giorno seguente: entrambi redatti nella *camera cubicularis* della casa di Pasquale, suo figlio primogenito, sita *in contracta Episcopatus*), in cui dispose di essere sepolta «in monumento suo et suorum de Furneto»²¹; Marietina del fu Giorgio Paterio, moglie di Galeaz-

¹⁸ OLGATI 2013, pp. 134-135. Il testamento di Pietro Antonio Paterio in ASGe, *Notai Antichi* 848/II, doc. 165.

¹⁹ *Ibidem*, 659/IV, doc. XXXXVIII (il testamento, redatto in Chio dal notaio Bernardo *de Ferrariis*, ci è giunto in copia autentica redatta a Genova il 28 febbraio 1456 dal notaio Branca *de Bagnaria* per mandato di Pietro *de Ponsano*, vicario «salle superioris domini presidentis potestatis», su istanza di uno dei fedecommissari testamentari del defunto che temeva la perdita dell'*autenticum*); notizia in OLGATI 2013, p. 131. Lucano Spinola era stato inviato nel 1454 da Genova, insieme con Baldassarre Maruffo, come ambasciatore presso Maometto II per intavolare trattative di pace; essi però non giunsero mai al cospetto del sultano e la loro missione si arenò in Chio e si concluse con la morte di entrambi. Per le istruzioni che essi ricevettero in proposito dal governo genovese cfr. BELGRANO 1877, n. CLIV; OLGATI 1989, pp. 54-55.

²⁰ ASGe, *Notai Antichi* 683 bis, notaio Nicolò di Torriglia, doc. 15; notizia in OLGATI 2013, p. 132.

²¹ ASGe *Notai Antichi* 764/II, doc. 67; ed. con qualche menda in ARGENTI 1958, III, doc. 228; notizia in OLGATI 2013, p. 133.

zo Giustiniani del fu Bartolomeo, nel suo testamento del 13 marzo 1461, con il quale diede disposizioni per la sua sepoltura nella cappella dei Paterio oppure, in caso di vedovanza, nella tomba del marito ²².

Talvolta Antonio Pallavicino risulta nominato esecutore testamentario: è il caso dello *speciarius* Corrado *de Petra*, in procinto di lasciare l'isola di Chio diretto ad Ancona e poi a Genova, che il 14 giugno 1460, dettando il suo testamento, nominò suoi esecutori testamentari il vescovo ed il proprio *compater* (padrino, compare) Antonio Caravella, anch'egli *speciarius*, disponendo per la sua sepoltura nella chiesa episcopale di Chio (dove certamente era morta la moglie e dove continuava a vivere – nella casa che la moglie gli aveva portato in dote – la suocera, e quindi egli forse sperava ancora di ritornare), oppure nella chiesa cattedrale del luogo in cui dovesse sopraggiungere la sua morte²³. E non manca neppure il caso in cui il vescovo risulta essere il destinatario di una donazione, come si evince da un atto del 24 marzo di quel medesimo anno 1460, redatto « in castro Chii, videlicet in palacio episcopali », con il quale Leone Sgorro *de Paleocastro Chii*, non volendosi dimostrare ingrato verso Antonio Pallavicino ed i suoi predecessori per i molti benefici ricevuti da

²² ASGe, *Notai Antichi* 764/III, doc. LXXXXV (475); notizia in OLGIATI 2013, pp. 139-140. Marietina, la quale era in attesa di un figlio, che ella nominò suo erede universale, era certamente ancora in vita il successivo 18 dicembre, quando, non volendo partire per Genova, nominò un procuratore per entrare in possesso di un legato della madre Caterina del fu Antonio Saginben: ASGe, *Notai Antichi* 764/III, doc. CLXXXXI (574). In altri testamenti risalenti agli anni dell'episcopato di Antonio Pallavicino continuarono comunque ad essere per lo più indicate dai testatori, per la loro sepoltura, altre chiese, soprattutto la chiesa di Santa Maria dell'Ordine dei Predicatori e la chiesa di San Francesco: forse anche perché in tali chiese, durante il burrascoso periodo dell'episcopato di Leonardo Pallavicino, i loro parenti avevano predisposto un proprio monumento sepolcrale. Ricordiamo, ad esempio, il caso di Maria, figlia del fu Pietro Giustiniani *de Rocha* e vedova di Napoleone Giustiniani del fu Ottobuono, che il 27 giugno 1456 chiese di essere sepolta nella chiesa di Santa Maria di Chio, « in qua morantur Fratres Predicadores », nel monumento di Ottobuono e figli (*ibidem*, 848/I, doc. LIII); ed il caso di Marieta, figlia del defunto Giovanni *de la Luma* e vedova di Frediano Imperiale, la quale dettando le sue ultime volontà domenica 13 dicembre 1461, dispose anch'essa per la sepoltura, in caso di suo decesso in Chio, nella chiesa di Santa Maria, « in sepoltura suorum antecessorum » (944/I, docc. 143 e 143A).

²³ *Ibidem*, 848/II, doc. 388.1; notizia in OLGIATI 2013, p. 135. L'atto fu redatto *ad bancum curie* del podestà, *in vespere*, presenti come testimoni Battista Narixano, Nicolò di Trani, Giuliano *de Campis*, Battista *de Casanova*, Luca *de Luco*, Gregorio Castagnola di Antonio e Antonio di Diano. Subito dopo, di fronte agli stessi testimoni, Corrado *de Petra* nominò procuratore il medesimo Antonio Caravella per riscuotere i suoi crediti (*ibidem*, doc. 388.2).

loro, fece dono ad Antonio di tre appezzamenti di terreno, fra cui una vigna ed un *viridarium*, di cui vengono indicati con precisione i confini, trattenendone per sé l'usufrutto vita natural durante, ma stabilendo che la loro proprietà sarebbe passata *in toto* al vescovo se egli avesse deciso di «habitum calogierum sumere et suscipere» (cioè di prendere l'abito ecclesiastico), dovendosi però il vescovo (nei confronti del quale si dichiarò comunque già debitore della somma di 48 perperi, in parte da lui avuti in contanti) fare carico in questo caso di pensare alla sua sepoltura e di versargli la somma di 28 perperi²⁴.

Antonio Pallavicino, dunque, per quanto è emerso fino ad oggi dalla documentazione, fu abbastanza coinvolto nella vita quotidiana dell'isola di Chio. Ce ne offre conferma un altro atto notarile, redatto nella chiesa episcopale, dal quale risulta che egli sabato 30 agosto 1460, *paulo post tercias*, avendone facoltà, creò notaio apostolico Luchetto *Picerminus* del fu Guido «presentem et genibus flexis devote suscipientem», consegnandogli, «in signum predictorum, pugillarem et calamum in manibus», dietro impegno del medesimo ad esercitare la professione «bene et legaliter, ut decet»²⁵.

Negli atti notarili esaminati non sono state fino ad oggi rinvenute altre notizie su Antonio Pallavicino, ma non è escluso che possano ancora venire alla luce. La sua morte probabilmente risale al 1470, visto che nella *Hierarchia Catholica Medii Aevi* in quell'anno viene indicato come vescovo di Chio il francescano Girolamo di Camogli²⁶. Anche a proposito della madre del nostro (Clara) e del fratello Francesco²⁷ non ci è capitato di rinvenire altre notizie, mentre qualcosa è emerso con riferimento al fratello Nicolò, il quale, come già si è visto, si trovava a Chio durante l'episcopato dello zio Leonardo, che aveva servito a lungo su sollecitazione della madre e del fratello Antonio, successore di Leonardo, senza mai ricevere alcun compenso, così che la madre ed il fratello il 26 settembre 1450 gli avevano fatto dono, a titolo di indennizzo, di una serie di beni.

²⁴ *Ibidem*, 944/I, doc. 73; notizia in OLGIATI 2013, p. 135.

²⁵ ASGe, *Notai Antichi* 944/I, doc. 99; notizia in OLGIATI 1994, p. 372; OLGIATI 2013, p. 136.

²⁶ EUBEL 1814, pp. 184-185.

²⁷ Segnaliamo comunque che negli anni Sessanta-Settanta del XV secolo si ha notizia della presenza in Chio di un omonimo: il *civis* genovese Francesco Pallavicino del fu Benedetto o di cui non è indicata la paternità: cfr., ad esempio, ASGe, *Notai Antichi* 843/I, docc. 268, 277, rispettivamente del 18 luglio 1464 e del 15 febbraio 1465; 843/II, docc. 18 e 101, rispettivamente del 12 agosto 1471 e del 13 luglio 1474; ed. del secondo e del terzo, anche con gravi mende, in ARGENTI 1958, III, docc. 296 e 317.

Il 9 aprile di quel medesimo anno 1450 Nicolò, qualificato come figlio del defunto Battista, aveva presenziato, in veste di testimone, a tre atti redatti dal notaio Tommaso di Recco presso il *bancum* della curia del podestà²⁸. Per il periodo successivo almeno altri due atti lo riguardano sicuramente. Il 16 marzo 1456 acquistò dal *civis* genovese Gregorio Giustiniani, figlio di Oberto, un *viridarium*, sito «in loco seu contracta Varvasii» per 200 ducati d'oro di Chio²⁹, mentre il 16 maggio 1460, con atto redatto dal notaio Leonardo Bazzurro, acquistò dal *civis* genovese Galeazzo di Levanto, per 525 ducati d'oro di Chio, una casa *in castro Chii*, presso la chiesa di San Giorgio, con due botteghe, un magazzino ed un cortile contigui, confinante sul retro con il *palacium*, sul davanti e da un lato con la via pubblica e dall'altro lato con la casa di Giovanni Giustiniani del fu Francesco. Ma in questo caso – «pro evitandis expensis seu litigiis», come si legge nell'atto notarile di mano del notaio Tommaso di Recco – qualche mese dopo, il 7 novembre, acconsentì a cederla per 500 ducati al suo confinante, che la rivendicava sulla base del capitolo degli statuti genovesi «De venditione in confines antequam in alios facienda»³⁰.

Non siamo invece certi che il Nicolò Pallavicino che compare in diversi altri atti sia la medesima persona, non essendone indicata la paternità. Se così fosse, segnaliamo che egli negli anni Sessanta del XV secolo sposò la greca Mariola, figlia di Iane Catrari Petracoihino o Giovanni Duca Petracoihino o Petrocochino e di Critadena, figlia di Giorgio Catacalo, e che nel 1472 è detto proprietario di una bottega³¹.

²⁸ ASGe, *Notai Antichi* 847/I, docc. CCLXXXXVIII, CCC.1, CCC.2.

²⁹ *Ibidem*, 848/I, doc. XVIII; ed. non esente da mende in ARGENTI 1958, III, doc. 262.

³⁰ ASGe, *Notai Antichi* 848/II, doc. 482.

³¹ Cfr., ad esempio, *ibidem*, doc. 441, del 3 settembre 1460; 764/III, doc. LXXXXVIII (479), del 2 marzo 1461; 886, doc. CCCLXXVII, del 17 febbraio 1464; 843/II, doc. 38.1, del 14 gennaio 1472; ed. del primo e del secondo atto, non esente da mende, in ARGENTI 1958, III, docc. 282, 256.

Appendice

1

Chio, 1457, giugno 10

ASGe, *Notai Antichi* 847/I, doc. CCCXXXXVII.1.

Atto redatto su due colonne sul *recto* di una carta, sul *verso* della quale si trova l'atto CCCXXXXVII.2.

Instrumenta duo^a promissionum^b

In nomine^c Domini, amen. Cum sit verum quod infrascripti egregii domini Mahonenses^d civitatis^e et insule Chii, videlicet dominus Quiricus Iustinianus, dominus Christoforus Iustinianus, dominus Iohannes Paterius, dominus Nicolaus Iustinianus quondam domini Iohannis, dominus Visconte Iustinianus, dominus Antonius Iustinianus quondam domini Dominici, dominus Thomas^f Adurnus, dominus Franciscus Iustinianus quondam domini Iohannis, dominus Petrus Paterius, dominus Paulus Iustinianus quondam domini Raffaelis, dominus Angelus Iustinianus domini Andreoli, dominus Ottavianus Iustinianus, dominus Iohannes Iustinianus quondam^g domini Baptiste, dominus Gabriel Iustinianus quondam domini Gabrielis^h, dominus Pasqual Iustinianusⁱ, dominus Valaranus Iustinianus, dominus Franciscus Iustinianus quondam domini Gabrielis, dominus Iulianus Adurnus et domini Bricius et Edoardus Iustiniani, fratres, congregati in cancellaria presentis civitatis Chii ad instanciam et requisicionem infrascriptorum dominorum Pauli Iustiniani et sotiorum, deliberaverint et contenti fuerint scribere et notificare Sanctissimo domino, domino nostro Summo Ponteffice^j quod ipsi contentantur et libenter viderent quod venerabilis religiosus dominus presbiter^k Antonius^l Palavicinus quondam domini Baptiste elligatur episcopus^m et in episcopum et pastorem presentis civitatis Chii et id fecerintⁿ eo quia dicti domini Paulus et sotii promisserunt eisdem dominis facere promissionem infrascriptam^o velintque et intendant dicti domini Paulus et sotii quod ordinata inter ipsos^p et per eos promissa locum habeant^q, idcirco dicti^r domini Paulus^s, Ottavianus, Pasqual, Gabriel, Franciscus quondam domini Gabrielis et Bricius et Edoardus Iustiniani, et quilibet ipsorum in solidum, sponte et ex eorum^t certa scientia et nullo iuris / vel facti errore ducti, promisserunt et so-

lemniter convenerunt suprascriptis dominis^u Quirico, Cristoforo et sotiis, presentibus, stipulantibus et recipientibus pro sese et suis, facere et curare ita et taliter cum effectu quod, ipso^v presbitero Antonio obtinente dictum beneficium et dignitatem episcopatus presentis civitatis, toto tempore quo ipse dominus presbiter Antonius habebit et tenebit dictum beneficium episcopatus^w ipsum gubernabit et manutenebit et pacifico^x et quiete^y et accipiet, exiget et recipiet introitus et redditus dicti^z episcopatus secundum quod et prout et sicut fecit et faciebat reverendus in Christo pater dominus Leonardus episcopus, patruus ipsius domini Antonii, nuper defontus, ab annis tribus in quatuor citra, et^{aa} quod nichil in dicto episcopatu innovabit aut novitatem seu^{bb} innovacionem aliquam faciet^{cc} erga ipsos dominos Mahonenses seu habitatores presentis civitatis^e et insule^{dd} quodque non vexabit aut molestabit^{ee} dominos Mahonenses presentis civitatis et insule nec eis^{ff} molestiam aliquam seu vexacionem dabit^{gg} aut aturbabit^{hh} ipsosⁱⁱ hic Chii aut alibi per rectum vel indirreotum^{jj} quomodocumque et qualitercumque^{kk} et quavis racione, occaxione vel causa; alias autem, ipso domino presbitero Antonio non^{ll} observante et adimplente predicta, promisserunt^{mmm} dictis dominis, presentibus et, utⁿⁿ supra, stipulantibus, et solemniter convenerunt dare et solvere ducatos triamillia auri de Chio pro pena et interesse ipsorum^{oo} dominorum^{pp} Quirici et sotiorum, in tantum taxata et conventa inter eos exnunc prout extunc et extunc prout exnunc^{qq} pro iusto damno et interesse ipsorum dominorum Mahonensium et tociens^{rr} quotiens fuerit contrafactum, renunciantes^{ss} dicti domini Paulus et sotii excepcioni dicte promissionis non facte, rey sic ut supra et infra non esse vel non fuisse seu non^{ll} sic se habentis, doli mali, metus, in factum, actioni, condicioni sine causa vel ex iniusta causa et omni iuri^{tt}. Que omnia et singula suprascripta dicti domini Paulus et sotii iu<rave>runt^{uu} ad sancta Dey Evangelia ac promisserunt^{vv} et solemniter convenerunt dictis dominis Quirico et sotiis habere^{ww} et tenere rata, grata et firma, attendere, complere et effectualiter observare et contra in aliquo non^{ll} facere, dicere vel venire aliqua racione, occaxione^{xx} vel causa que, modo^{yy} aliquo vel ingenio, dici seu excogitari possit, de iure vel de facto, sub ipoteca et obligacione omnium bonorum suorum, presentium et futurorum.

Actum Chii, in cancellaria predicta^{zz}, anno dominice nativitatis M^oCCCCCL, indictione XII^a secundum cursum Ianue, die X^a iunii, in terciis, presentibus testibus Petro de Sancto Stephano quondam^s Antonii, Baptista de Casanova quondam Thome et Andrea de Neapoli, habitatoribus Chii, vocatis ad hec et rogatis.

^a duo: uo *corretto su precedente scrittura* ^b la rubrica si riferisce anche all'atto che si legge sul verso della carta, anch'esso del 10 giugno 1450 e redatto di fronte ai medesimi testimoni
^c nomine: in parte *corretto su precedente scrittura* ^d Mahonenses: in parte *corretto su precedente scrittura* ^e civitatis: *corretto su precedente scrittura* ^f Thomas: T *corretta su precedente scrittura* ^g quondam: *corretto su precedente scrittura* ^h Gabrielis: ab *corretto su precedente scrittura* ⁱ Iustinianus: Iu *corretto su precedente scrittura* ^j Ponteffice: in parte *corretto su precedente scrittura* ^k dominus presbiter: dominus *corretto in soprilinea su frater, nel testo, depennato, e presbiter aggiunto sul rigo, debordando in parte sulla seconda colonna di scrittura* ^l Antonius: in parte *corretto su precedente scrittura* ^m episcopus: e *corretta su precedente scrittura* ⁿ nel testo segue, *depennato*: sub spe infrascripte promissionis eisdem faciende per dictum, con eisdem faciende già precedentemente *corretto* ^o infrascriptam: in *corretto su precedente scrittura* ^p ipsos: in parte *corretto su precedente scrittura*
^q habeant: in parte *corretto su precedente scrittura* ^r dicti: aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo ^s nel testo segue, *depennato*: Iustinianus ^t eorum: *corretto su precedente scrittura* ^u dominis: *corretto su domino* ^v nel testo segue, *depennato*: domino ^w episcopatus: in parte *corretto su precedente scrittura* ^x et pacifico: così nel testo, con il segno tachigrafico per et aggiunto in un secondo tempo ^y quiete: quie *corretto su precedente scrittura*
^z nel testo segue, *depennato*: beneficii episcopatus ^{aa} et: il segno tachigrafico per et aggiunto in un secondo tempo ^{bb} seu: *corretto su precedente scrittura* ^{cc} faciet: e *corretta su precedente scrittura* ^{dd} insule: ule *corretto su precedente scrittura* ^{ee} molestabit: abit *corretto su precedente scrittura*; nel testo segue, *depennato*: ipsos ^{ff} nel testo segue, *depennato*: mobest
^{gg} dabit: bit *corretto su precedente scrittura* ^{hh} aturbabit: così nel testo ⁱⁱ ipsos: *corretto su ipsum* ^{jj} indirreotum: così nel testo ^{kk} qualitercumque: in parte *corretto su precedente scrittura* ^{ll} non: *corretto su precedente scrittura* ^{mm} promisserunt: prom *corretto su precedente scrittura* ⁿⁿ ut: *corretto su precedente scrittura* ^{oo} ipsorum: *corretto su precedente scrittura* ^{pp} dominorum: *corretto su domini* ^{qq} exnunc - exnunc: aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo ^{rr} tociens: toc *corretto su precedente scrittura* ^{ss} renunciantes: in parte *corretto su precedente scrittura* ^{tt} iuri: ri *corretto su precedente scrittura* ^{uu} iu<rave>runt: *corretto in soprilinea su promi, nel testo, depennato* ^{vv} ad sancta - promisserunt: ad sancta - promi *aggiunto nell'interlineo, con segno di richiamo* ^{ww} habere: *corretto su precedente scrittura* ^{xx} occaxione: *corretto su precedente scrittura* ^{yy} modo: do *aggiunto in un secondo tempo* ^{zz} predicta: in parte *corretto su precedente scrittura*.

Chio, 1450, settembre 26

ASGe, *Notai Antichi* 765/I, doc. LXXVII (168).

Ed. parziale in ARGENTI 1958, III, doc. 120.

Atto redatto su sei colonne, quattro sul *recto* e due sul *verso*.

In nomine Domini, amen. Reverendus in Christo pater et dominus, dominus frater Antonius Pilavicinus, Dei gratia episcopus Chiensis³, tamquam

successor quondam bone memorie reverendi domini Leonardi Pilavicini, episcopi Chiensis, nec non et domina Clara Pilavicina, mater dicti reverendi^b domini fratris Anthonii, episcopi et cetera^c, scientes et cognoscentes ob ipsorum^d suaxionibus Nicolaum Pillavicinum diu servivisse et stetisse ad servicia^e et negotia quondam reverendi domini Leonardi, episcopi^f Chiensis, sub spe et promixionibus ipsius quondam domini Leonardi, episcopi Chiensis, quod forte non fecisset nisi fuissent ortationes ipsius reverendi domini episcopi ac domine Clare et promixiones que eidem faciebat ipse quondam^g reverendus dominus Leonardus, episcopus Chiensis, qui sepe et sepius eidem Nicolao retribucionem de ipsius negociis erga ipsum quondam^h reverendum dominum Leonardum factis promixerat, cognoscentes ipsi reverendus dominus episcopusⁱ et Clara quondam reverendum dominum Leonardum episcopum decessisse ab intestato et non valuisse erga ipsum Nicolaum de bene gestis satisfactionem facere, licet sic esset intencio ipsius quondam reverendi domini Leonardi, volentes pro posse animam ipsius quondam reverendi domini Leonardi episcopi de promixionibus factis erga dictum Nicolaum alleviare et exonerare cum ipsi domini episcopus et Clara cognoscant et clari^j sci<a>nt ac certos se reddant quod, si ipse Nicolaus illud tempus, quod amissit, deperdidit et comsumpsit^k ad servicia dicti quondam reverendi^b domini Leonardi, exercuisset ad mercancias^l, quod eius facultates ampliasset et augmentasset in pluri quam sit retribucio infrascripta, ideo, nullo / iuris vel facti errore ducti seu ducta^m, ymo de ipsorum et ipsarumⁿ spontanea voluntate^o ac motu^p proprio, titulo et ex causa mere et pure donacionis inter vivos, que iure ingratitudinis vel alio quovis iure revocari non possit, donaverunt^q, dederunt, cesserunt, tradiderunt et mandaverunt seu quasi ipsi Nicolao, presenti, stipulanti et recipienti pro se et heredibus suis et habentibus et habituris ab eo causam, infrascriptas res, inferius specificatas, et quilibet et^r quelibet ipsius^s dedit, tradidit, donavit, cessit et mandavit, ut infra. Videlicet dictus reverendus dominus episcopus infrascriptas res: et primo^t tacias novem argenti, mastrapanos tres argenti; item confeteram unam argenti; item coclearia duodecim argenti; item partem domus spectantem dicto domino episcopo in Chio; item speciarolum unum argenti; item scutellas duodecim^u; item graretos quatuordecim; item platellos sex; item salifera duo; item candelabra de Damascha octo; item bacille unum de Damascha; item mullas^v duas. Et dicta domina Clara, addens et adiungens ac cognoscens donasse Francisco, filio suo et fratre^w dicti Nicolai, aliquam partem de bonis propriis, ideo et ista ratione et caussa ac aliis superius dictis et specificatis ac attenta infrascripta promissione^x sibi facta per dictum Nicolaum, eidem Nicolao^y, / presenti, stipulanti et recipienti, ut supra, donavit, dedit, cessit, tradidit et mandavit infrascriptas res: et primo domum que,

iure doctium suarum, sibi spectat et pertinet, positam in contrata Episcopatus Chii, cui coheret ante via publica et ab uno latere heredes quondam Laurentii de Sancta Savina, retro eclesia Episcopatus et domus fratrum Sancti Dominici, certiorata prius per me, notarium infrascriptum, de iuribus doctium suarum, quibus iuribus expresse renunciavit et renunciari voluit sponte; item bacille unum argenti cum sua stagnaria; item strapontas decem, culteres decem, unam dimiti de grana et altera<m> dimiti violeti et rocey seu iani^z; item lentuamina^{aa} paria septem. Renunciantes et cetera. Insuper et ex dicta causa et merito, titulo dicte donationis^{bb} inter vivos, ut supra, prefacti reverendus^{cc} dominus episcopus Chiensis et domina Clara dederunt, cesserunt, transtullerunt et mandaverunt dicto Nicolao, presenti, stipulanti et recipienti, ut supra, omnia et singula iura, acciones et raciones, reales et personalles, utiles et dirrectas, meras, mixtas, rey persecutorias, ypotecharias et penalles et omnes exceptiones ac replications eisdem domino episcopo et domine Clare sive alteri^{dd} ipsorum competentes et competitura in / dictis rebus, ut supra specificatis et descriptis, ita ut ipsis omnibus et singulis rebus superius^{ee} descriptis et denotatis et singulatim^{ff} specificatis et tam de donatione^{gg} specificata parte prefacti reverendi domini episcopi quam donatione specificata^{hh} per ipsam dominam Claram uti possit, agereⁱⁱ, experiri, excipere, defendere, se tueri et omnia et singula demum facere et adimplere^{jj} que dicti reverendus^{cc} dominus frater Antonius episcopus et dicta domina Clara seu alter et altera ipsorum in solidum facere posset aut unquam melius potuisset ante presentem donationem et presentis instrumenti confessionem; promittentes dicti reverendus dominus frater Antonius episcopus et domina Clara dicto Nicolao^{kk}, presenti et acceptanti ac stipulanti et recipienti, ut supra, presentem donationem et omnia et singula in presenti instrumento contenta habere perpetuo et tenere ratam, grata[m]^{ll} et firmam et attendere et complere et observare et contra in aliquo non facere, dicere, opponere vel venire aliqua ratione, occaxione vel causa, que dici vel excogitari posset, de iure vel de facto, nec ipsam donationem iure ingratitudinis vel aliqua occaxione vel causa revocare, sub pena dupli totius eius de quo contrafieret vel, ut supra, non observaretur, cum restitutione omnium et singullorum dampnorum, interesse et expensarum, litis et extra, propterea fiendarum, taxata de partium voluntate, stipulata solempniter et promissa, ratis semper manentibus omnibus et singullis supradictis, et sub ypotecha et obligatione bonorum omnium ipsius reverendi^{mm} domini episcopi et domine Clare, presentium et futurorum; // renunciantes ipsi reverendusⁿⁿ dominus episcopus et domina Clara legi dicenti donationem ultra quingentos aureos non vallere absque insinuacione magistratus et omni alii iuri, ac renuntians ipsa domina Clara sexuy muliebri, iurans ipsa domina Clara ad sancta Dey evange-

lia, tactis corporaliter Scripturis, predictam donacionem et^{oo} omnia et singulla in ipsa^{pp} contenta habere perpetuo et tenere rata, grata et firma, ut supra; faciens ipsa domina Clara predicta omnia et singula in presenti instrumento donacionis contenta in presentia, consensu, auctoritate et voluntate ac cum et de consilio viri providii Gabriellis^{qq} Iustiniani alias Recanelli et Lodixii^{rr} Spinulle^{ss}, generi^{tt} ipsius domine Clare, ex proximioribus atinentibus ipsius, iurantium ad sancta Dey evangelia, corporaliter tactis Scripturis, se se credere predicta omnia et singula fore, esse ac cedere ad commodum et utilitatem ipsius domine Clare et non ad aliquam lexionem vel dampnum. Acto, pacto expreso inter ipsas partes, quod dictus Nicolaus non possit neque valeat vendere seu alienare aut in aliquem transferre res superius donatas^{uu} eidem Nicolao per dictum reverendum dominum episcopum in^{vv} vita dicte domine Clare et quamdiu vixerit, sine consensu ipsius domine Clare, et volendo^{ww} seu accedendo eas vendere, non possit neque liceat ipsas vendere nixi solum et solummodo ipsi reverendo domino episcopo eo pretio et ad eandem ratam que ab alio vel aliis reperiretur, et sic extitit per pactum expresum. Insuper Nicolaus^{xx} Pilavicinus predictus, acceptans predicta omnia et singula in / presenti instrumento contenta, sciens ipsam dominam^{yy} Claram, eius matrem, sibi donasse res superius specificatas et descriptas, ipsas acceptando, volendo ey retribucionem facere, promixit dicte domine Clare, presenti et acceptanti, ipsam pascere, vestire et calciare, sanam et infirmam, bene et decenter secundum eius possibilitatem, toto tempore vite dicte domine Clare et quamdiu viscerit, de propriis facultatibus ipsius Nicolai et non in aliquo de bonis seu expensis^{zz} ipsius domine Clare, sub ypotecha et obligacione omnium bonorum ipsius Nicolai, presentium et futurorum.

Actum in civitate Chii, videlicet in camera cubiculari ipsius reverendi domini episcopi, anno dominice nativitatit M^oCCCCCL, indictione XIII^a secundum Ianue cursum, die XXVI septembris, circa tercias. Testes reverendus dominus frater Iacobus Catrinali^{ab}, episcopus Foliarum Novarum, Raffael de Mulasana, Franciscus^{ac} Arestanus, Antonius Gramotus^{ad} et Bartholomeus Paterius Iohannis, ad hec vocatis et rogatis^{ae}.

^a *Nel testo segue, depennato*: ac etia ^b reverendi: la r della sigla abbreviativa corretta su d
^c *nel testo segue, depennato*: ac dicti quondam r ^d ipsorum: o corretta su a ^e servicia: s
iniziale corretta su f ^f *nel testo segue, depennato*: et cetera ^g *nel testo segue, depennato*:
dominus ^h quondam: aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo ⁱ episcopus: in parte
corretto su precedente scrittura ^j clari: così nel testo ^k consumpsit: la prima s corretta su p
^l ad servicia - ad mercancias: aggiunto, con segno di richiamo, in parte in soprilinea ed in parte nel
margine destro della prima colonna di scrittura, perpendicolarmente rispetto al testo ^m ducti seu
ducta: così nel testo ⁿ ipsorum et ipsarum: così nel testo ^o voluntate: e finale corretta su a

P motu: u finale corretta su i^q nel testo segue, depennato: cess^r et: e corretta su segno tachigrafico per et^s ipsius: così nel testo^t et primo: corretto in soprilinea su videlicet, nel testo, depennato^u nel testo segue, depennato: stagni^v mullas: m corretta su precedente scrittura^w fratre: così nel testo^x promissione: la prima s corretta su p^y nel testo segue, depennato: donavit^z nel testo segue, depennato, segno tachigrafico per et^{aa} lentuamina: così nel testo^{bb} nel testo segue, depennato: ut s^{cc} reverendus: la r della sigla abbreviativa corretta su precedente scrittura^{dd} alteri: i finale corretta su u^{ee} superius: s iniziale corretta su precedente scrittura^{ff} singularim: im corretto su precedente scrittura^{gg} donatione: corretto su precedente scrittura; nel testo segue, non depennato, segno tachigrafico per et^{hh} specificata: la prima c corretta su sⁱⁱ agere: age corretto su precedente scrittura^{jj} adimplere: di corretto su precedente scrittura^{kk} Nicolao: corretto su Nicolaus^{ll} foro della filza^{mm} reverendi: aggiunto in soprilinea, senza segno di richiamoⁿⁿ reverendus: aggiunto in soprilinea, senza segno di richiamo^{oo} nel testo segue, depennato, il primo tratto di una s^{pp} ipsa: a corretta su precedente scrittura^{qq} nel testo segue, depennato: Recaneli^{rr} nel testo segue, depennato, il primo tratto di una I, già precedentemente corretto^{ss} Spinule: S corretta su precedente scrittura^{tt} generi: gen corretto su precedente scrittura^{uu} donatas: tas corretto su precedente scrittura^{vv} in: i corretta su v^{ww} volendo: e corretta su a^{xx} nel testo segue, depennato: predictus^{yy} dominam: in parte corretto su precedente scrittura^{zz} nel testo segue, depennato: dic^{ab} Catrinali: a corretta su e^{ac} Franciscus: corretto in soprilinea su Antonius, nel testo, depennato^{ad} Gramotus: lettura incerta (si potrebbe leggere anche Graviotus o Graniotus)^{ae} vocatis et rogatis: così nel testo.

FONTI

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (ASGe)

Notai Antichi, filze 659/IV, 683^{bis}, 843/I, 843/II, 847/I, 848/I, 848/II, 764/II, 764/III, 765/I, 886, 944/I.

BIBLIOGRAFIA

- ARGENTI 1958 = PH.P. ARGENTI, *The Occupation of Chios by the Genoese and their Administration of the Island (1346-1566)*, III, Cambridge 1958.
- BALLETTO 2004 = L. BALLETO, *I Genovesi e la caduta di Costantinopoli: riflessi negli atti notarili*, in *Ἀμπελοκήπιον. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen*, I, Roma 2004 (« Νέα Πρόμη », I), pp. 267-312.
- BELGRANO 1877 = L.T. BELGRANO, *Prima serie di documenti riguardanti la colonia di Pera*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », XIII (1877), pp. 97-336.
- EUBEL 1814 = *Hierarchia Catholica Medii Aevi sive summorum pontificum, s. r. e. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta et documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta*, edita per C. EUBEL, Monasterii MDCCCXIV.

- OLGIATI 1989 = G. OLGATI, *I Genovesi in Oriente dopo la caduta di Costantinopoli*, in *Studi Balcanici* pubblicati in occasione del VI Congresso internazionale dell'Association Internationale d'Etudes Sud-Est Européennes (AIESEE) (Sofia, 30 agosto - 5 settembre 1989), a cura di F. GUIDA - L. VALMARIN, Roma 1989 (Quaderni di Clio, 8), pp. 45-59.
- OLGIATI 1994 = G. OLGATI, *Una diversa dimensione professionale: il notaio genovese nelle colonie tra XIV e XV secolo*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento, commercio nell'età colombiana*. Atti del convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane organizzato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato (Genova, 12-14 marzo 1992), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 361-376.
- OLGIATI 2012 = G. OLGATI, *La chiesa latina a Chio durante il dominio genovese: le fondazioni francescane*, in « *Analecta Catholica* », I/2 (2012), pp. 181-249.
- OLGIATI 2013 = G. OLGATI, *La chiesa latina a Chio durante il dominio genovese: le fondazioni domenicane*, in « *Analecta Catholica* », II/1 (2013), pp. 127-212.
- PISTARINO 1990 = G. PISTARINO, *La caduta di Costantinopoli: da Pera genovese a Galata turca*, in ID., *Genovesi d'Oriente*, Genova 1990 (Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi. Serie Storica, 14), pp. 281-382.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Un esame degli atti redatti nell'isola di Chio negli anni Cinquanta-Settanta del secolo XV da notai genovesi, soprattutto Bernardo *de Ferrariis* e Tommaso di Recco, che si conservano nell'Archivio di Stato di Genova, ha consentito di delineare alcuni aspetti della figura di Antonio Pallavicino del fu Battista nel periodo compreso fra il 1450 ed il 1470, quando fu al vertice della Chiesa latina di Chio, succedendo sulla cattedra episcopale a Leonardo Pallavicino, il quale era a sua volta successo, seppure dopo un breve periodo di vacanza della sede fra il 1408 ed il 1409, a Tommaso Pallavicino, entrambi fratelli di suo padre.

Parole significative: Chio, Chiesa latina, Antonio Pallavicino, secolo XV.

The A. writes an essay about Antonio Pallavicino, son of the late Battista, on the bases of the acts drawn up in the Isle of Chios (1450-1470) hand-written by some Genoese notaries, mostly by Bernardo *de Ferrariis* and Tommaso di Recco, now in the Archivio di Stato of Genoa. From 1450 to 1470 Antonio Pallavicino was the Latin Church chief in Chios, succeeding Leonardo Pallavicino to the bishop's throne, in his turn successor of Tommaso Pallavicino, even if after a short period of see vacancy (1408-1409). Both Leonardo and Tommaso were his father's brothers.

Keywords: Chios, The Latin Church, Antonio Pallavicino, 15th century.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Tabula gratulatoria	»	7
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , Il percorso delle istituzioni di Storia Patria di Genova e Torino: il contributo di Dino Puncuh	»	9
<i>Simone Allegria</i> , <i>Rainerius tunc comunis Cortone notarius</i> . Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo	»	23
<i>Fausto Amalberti</i> , Scorci di vita quotidiana a Ventimiglia (secc. XV-XVI)	»	57
<i>Serena Ammirati</i> , <i>Cum in omnibus bonis ...</i> Un inedito frammento berlinese tra papirologia e paleografia	»	79
<i>Michele Ansani</i> , Pratiche documentarie a Milano in età carolingia	»	95
<i>Giovanni Assereto</i> , Genova e Francesco Stefano (1739)	»	113
<i>Michel Balard</i> , I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?	»	131
<i>Laura Balletto</i> , Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)	»	141
<i>Ezio Barbieri</i> , Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia	»	163
<i>Enrico Basso</i> , L'affermarsi di un legame commerciale: Savona e la Sardegna all'inizio del XIV secolo	»	183
<i>Denise Bezzina</i> , The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa	»	205
<i>Carlo Bitossi</i> , Assassinio politico o vendetta? La morte di Gian Pietro Gaffori e la rivoluzione corsa (1753)	»	231

<i>Marco Bologna</i> , «Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita». Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di persone	pag. 253
<i>Roberta Braccia</i> , Spedizionieri, vetturali e navicellai: considerazioni su due <i>discursus legales</i> del Settecento	» 265
<i>Paolo Buffo</i> , Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabauda (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine	» 285
<i>Marta Calleri</i> , Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba <i>de Mercato</i>	» 303
<i>Maria Cannataro † - Pasquale Cordasco</i> , Per la storia della chiesa di Taranto nel XIV secolo	» 325
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , Il <i>Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe</i> . Un inventario romano di beni fondiari del XII secolo	» 343
<i>Maela Carletti</i> , Il Protocollo di San Benvenuto amministratore e vescovo della Chiesa di Osimo (1263-1282). Un primo resoconto	» 359
<i>Carlo Carosi</i> , Riflessioni su un singolare contratto di commenda	» 381
<i>Antonio Ciaralli</i> , Documenti imperiali tra realtà e contraffazione. La pretesa cessione a Nonantola del monastero di Santa Maria di Valfabbrica	» 395
<i>Diego Ciccarelli</i> , I Genovesi a Palermo: la <i>Capela Mercatorum Ianuensium</i> (sec. XV)	» 419
<i>Luca Codignola</i> , Ceronio, Rati, e le prime relazioni tra Genova e il Nord America, 1775-1799	» 439
<i>Lia Raffaella Cresci</i> , Provvidenza divina o sorte? Un problema irrisolto nell'opera storica di Leone Diacono	» 459
<i>Davide Debernardi</i> , I papiri della Società Ligure di Storia Patria	» 477
<i>Corinna Drago Tedeschini</i> , Le <i>societates officii scriptoriae</i> nei libri <i>instrumentorum</i> dell'Archivio della Romana Curia (1508-1510)	» 489

<i>Bianca Fadda - Alessandra Moi - Marco Palma - Andrea Pergola - Roberto Poletti - Mariangela Rapetti - Cecilia Tasca, Laocoontis simulacrum hoc ... vidi: una nota manoscritta nell'incunabolo 15 della Biblioteca Universitaria di Cagliari</i>	pag. 513
<i>Bianca Fadda - Cecilia Tasca, La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea</i>	» 523
<i>Riccardo Ferrante, Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale</i>	» 549
<i>Paolo Fontana, «Lo specchio della vita» di madre Maria Agnese di Gesù (1693-1761). Monachesimo femminile e direzione spirituale nel Carmelo genovese del Settecento</i>	» 561
<i>Maura Fortunati, Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo</i>	» 587
<i>Fausta Franchini Guelfi, Nuovi documenti per Francesco Maria Schiaffino in San Siro a Genova-Nervi e per il patrimonio artistico della casaccia di Santa Maria di Caprafico</i>	» 605
<i>Stefano Gardini - Mauro Giacomini, Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)</i>	» 619
<i>Bianca Maria Giannattasio, Il cibo ed i Romani: un rapporto complesso</i>	» 669
<i>Antoine-Marie Graziani, «Si è risposto a Lutero e si risponde ogni giorno agli eretici»: Pier Maria Giustiniani l'antijustificateur</i>	» 681
<i>Ada Grossi, Le cariche comunali lodigiane fino al 1300: note a margine degli Atti del comune di Lodi</i>	» 705
<i>Paola Guglielmotti, La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria</i>	» 727
<i>Valeria Leoni, Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile</i>	» 751

<i>Sandra Macchiavello</i> , Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)	pag. 771
<i>Marta Luigina Mangini</i> , Parole e immagini del perduto <i>Liber instrumentorum porte Cumane</i> (Milano, metà del secolo XIII)	» 801
<i>Paola Massa</i> , La gestione tecnico-organizzativa di un 'edificio da carta' a metà Seicento	» 825
<i>Patrizia Merati</i> , Produzione e conservazione documentaria tra X e XI secolo in area lariana: il notaio <i>Teodevertus</i> e la sua clientela laica	» 851
<i>Bianca Montale</i> , Politica e amministrazione a Genova dall'Unità a Porta Pia	» 879
<i>Angelo Nicolini</i> , Nel porto di Savona, 1500-1528: una finestra sul Mediterraneo?	» 899
<i>Antonio Olivieri</i> , L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. L'acquisizione di patrimoni connessi con l'esercizio del credito e i suoi riflessi archivistici	» 923
<i>Sandra Origone</i> , Rodi dei Cavalieri e i Genovesi	» 947
<i>Arturo Pacini</i> , Algeri 1541: problemi di pianificazione strategica di un disastro annunciato	» 965
<i>Martina Pantarotto</i> , <i>Vox absentiae</i> : tracce di un archivio conventuale disperso e distrutto. Santa Maria delle Grazie di Bergamo (OFM Obs.)	» 993
<i>Alberto Petrucciani</i> , L'«altra» biblioteca Durazzo: un catalogo (quasi) sconosciuto	» 1005
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Tomaso Campofregoso, uomo di cultura, bibliofilo, mecenate	» 1023
<i>Luisa Piccinno</i> , Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti commerciali	» 1045
<i>Vito Piergiovanni</i> , Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo	» 1061
<i>Valeria Polonio</i> , Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici	» 1069

<i>Marco Pozza</i> , Viviano, <i>scriptor, notarius et iudex</i> : un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204-1223)	pag. 1093
<i>Maria Stella Rollandi</i> , Questioni di confine e regime delle acque. Matteo Vinzoni e il feudo di Gropoli in Lunigiana (1727-1760)	» 1111
<i>Antonella Rovere</i> , Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione	» 1137
<i>Valentina Ruzzin</i> , <i>Inventarium conficere</i> tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)	» 1157
<i>Eleonora Salomone Gaggero</i> , <i>Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.</i> La spedizione del console Q. Marcio Filippo contro i Liguri Apuani fra fantasia e realtà	» 1183
<i>Anna Maria Salone Gobat</i> , La Val Grue. Brevi notizie storiche sui paesi della valle	» 1207
<i>Rodolfo Savelli</i> , Virtuosismi in tipografia. A proposito di tre edizioni del <i>Corpus iuris civilis</i> (1580-1587)	» 1227
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni	» 1251
<i>Francesco Surdich</i> , Gli indigeni della Terra del Fuoco nel diario di viaggio di Charles Darwin	» 1277
<i>Caterina Tristano</i> , I percorsi della spiritualità sui fogli di un libro: il Salterio di san Romualdo a Camaldoli	» 1291
<i>Gian Maria Varanini</i> , Una riunione della <i>curia vassallorum</i> del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nel 1260. Pratiche feudali, lesico 'comunale'	» 1341
<i>Marco Vendittelli</i> , I <i>Capitula</i> del castello di Carpineto nel Lazio del 1310	» 1357
<i>Stefano Zamponi</i> , Gli statuti di Pistoia del XII secolo. Note paleografiche, codicologiche, archivistiche	» 1367
<i>Andrea Zanini</i> , Filantropia o controllo sociale? Le opere assistenziali di un feudatario del Settecento	» 1387

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - † DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare dicembre 2019

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)